



COMUNE DI ZEDDIANI

PROVINCIA DI OR

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29

OGGETTO: RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ALLA DATA
DEL 31/12/2021

L'anno duemilaventidue addì quattordici del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PINNA CLAUDIO - Presidente	Sì
2. CARTA EFISIO MARIA - Assessore	Sì
3. LIGIA ANNA - Assessore	Sì
4. LA ROSA GIULIANO - Assessore	Sì videoconferenza
5. DESSI' CRISTINA ANTONIA - Assessore	Sì
6. PIRASTU MARCO - Consigliere	No
7. SERRA ALESSANDRO - Consigliere	Sì videoconferenza
8. PISANU FRANCESCA - Consigliere	No
9. LOTTA MATTEO - Consigliere	Sì
10. PINNA UGO GIUSEPPE - Consigliere	No
11. CHESSA PAOLA - Consigliere	No
12. ATZORI FRANCESCO - Consigliere	No
13. ZIRULIA FRANCESCA - Consigliere	No
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	6

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dr. Danilo Saba il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale riunitosi in modalità mista, con la presenza in Municipio del Segretario Comunale, del Sindaco Dott. Claudio Pinna e di n. 4 Consiglieri Comunali e in collegamento in modalità telematica di

n. 2 Consiglieri Comunali, in osservanza delle disposizioni normative adottate per il contenimento dell'epidemia da Coronavirus;

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PINNA CLAUDIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Illustra il punto all'odg l'Assessore comunale Dessì Cristina Antonia

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di pari oggetto, redatta dal Responsabile del Servizio Lucia Dessì;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

RICHIAMATO in particolare:

- a) l'articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
- a) l'articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

RICORDATO che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, entro il 31 dicembre dell'esercizio e che, in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 11 dell'articolo 25, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

VISTO l'art. 20, commi 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica il quale recita testualmente:

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto

2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

1. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- a) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- b) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- c) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
- "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

VISTO l'esito della ricognizione effettuata dagli uffici comunali competenti come risultante nella Relazione allegata alla Deliberazione C.C. N. 14 del 26/9/2017, redatta secondo le indicazioni fornite negli "indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione ed al Censimento delle Partecipazioni pubbliche (art. 20 D.L. gs n. 175/2016 e art. 17 D.L.n. 90/2014";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 28/12/ 2021 con la quale è stata approvata la RICOGNIZIONE ordinaria sulle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2021 , dalla quale risulta che il Comune di ZEDDIANI:

- A) **Detiene** una quota di partecipazione nell'*Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS) – Quota 0,0006371%*, che tuttavia si configura non come una società partecipata bensì come ente con personalità giuridica di diritto pubblico al quale aderiscono obbligatoriamente i comuni che rientrano nell'ambito territoriale ottimale della Regione Sardegna, titolari di una quota di partecipazione stabilita secondo i criteri dell'art. 4 dello Statuto;
- A) **Detiene** una quota di partecipazione della Società di capitali ABBANOVA SPA – *Quota 0,0224527%*, che si configura come una società partecipata, ente con personalità giuridica di società di capitali, per la gestione del servizio idrico in Sardegna al quale aderiscono obbligatoriamente i comuni che rientrano nell'ambito territoriale della Regione Sardegna.
- b) **Detiene** una quota di partecipazione nell'*Associazione GAL Terra Olla* –acquisita nel corso del 2017 e che stante la forma giuridica la società è stata oggetto di

ricognizione ma non di revisione ordinaria in quanto il comma 724 della Legge di stabilità 2019 (legge 145/2018) ha modificato l'articolo 26 del D.Lgs. n. 175/2019 aggiungendo il comma 6-bis. Tale disposizione esclude dall'obbligo di razionalizzazione periodica, ex articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2019, le società costituite dai Gruppi di Azione Locale (Gal), dai Gruppi di Azione Locale LEADER e dai Gruppi di azione locale nel settore della pesca;

RITENUTO di escludere dalla revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. 19

agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, le partecipazioni indirette

evidenziate nel succitato allegato B), per le seguenti motivazioni:

"L'art. 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, disciplina le varie definizioni contenute nel testo normativo e, al comma 1, lett. g), dà la seguente definizione di "partecipazione indiretta": *"La partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica."*

DATO ATTO che l'esatta definizione di controllo la troviamo, invece, nell'art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, che, testualmente, recita:

"La situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo."

PERTANTO, nei confronti delle **partecipazioni dirette**, che a loro volta detengono partecipazioni in altre società, il Comune non può esercitare l'attività di controllo, così come prevista dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in quanto:

- 1) non dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria,
- 2) non dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria,
- 3) non ha un'influenza dominante verso tale società, in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa,
- 4) non è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo di tali società, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale;

RITENUTO, pertanto, di effettuare la revisione ordinaria, ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, solamente per le società partecipate direttamente dal Comune;

DATO ATTO, inoltre che per le società partecipate non trova applicazione l'obbligo di revisione periodica di cui all'art. 20 del T.U.S.P. in quanto trattasi di partecipate di società quotate;

RICHIAMATA altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 17/03/2021, con la quale il Comune di ZEDDIANI ha stabilito di aderire, in qualità di socio fondatore,

alla Fondazione di Partecipazione denominata "Fondazione Sardegna Isola del Romanico";

VISTI gli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche, approvati dal M.E.F. – Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti, ove viene precisato che la nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP, come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL, le quali dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute e che le partecipazioni ai consorzi costituiti tra Amministrazioni pubbliche non sono oggetto di razionalizzazione;

TENUTO conto che la definizione di società a partecipazione pubblica è data dall'art. 3 dello stesso D. Lgs. N. 175/2016, rubricato "*Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica*", il quale al comma 1 recita: "***Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.***",

PERTANTO la seguente partecipazione non rientra nella ricognizione di cui all'art. 20 del T.U.S.P. detenute dal Comune di ZEDDIANI in quanto:

- **La Fondazione Sardegna Isola del Romanico** è una fondazione di partecipazione e, pertanto, è ricompresa nel novero delle fondazioni quali disciplinate da libro I, titolo II, capo II del codice civile (artt. 14 e segg.),

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti in ordine alle partecipazioni detenute al 31.12.2021, così riassumibili:

- Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS) – Quota 0,0006371%;
- Soc. capitali ABBANOA SPA Quota 0,0224527%,

RITENUTO, conseguentemente;

- che la natura delle società e/o organismi presso cui il Comune di ZEDDIANI detiene percentuali (minime) di partecipazioni, consente il mantenimento delle partecipazioni stesse e non obbliga l'Ente, pertanto, a dover adottare nessun piano di alienazione e/o razionalizzazione delle quote societarie;

PRESO ATTO pertanto che:

- il Comune non deve procedere ad alcuna alienazione né all'adozione di alcuna misura di razionalizzazione;
- l'esito della ricognizione, anche in caso negativo, deve essere comunicato secondo le modalità di cui all'art.17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

PRESO ATTO che, non essendo necessaria alcuna azione di razionalizzazione o alienazione delle partecipazioni detenute, non occorre acquisire il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI, sulla predetta proposta, i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.L. gs 267/20000, ss.mm.ii, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con votazione unanime espresso per alzata di mano

DELIBERA

DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intendono integralmente richiamate, costituendone motivazione ai sensi dell'art 3 della L. 241/90 e s.m.i.;

DI APPROVARE la ricognizione ordinaria delle partecipazioni in società possedute dal Comune al 31.12.2021, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., accertandole come segue:

N	Denominazione	Classificazione	% di partec.	Indirizzo internet
1	Abbanoa S.p.A.	Società partecipata	0,0224527%	www.abbanoa.it
2	Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna	Ente strumentale partecipato	0,0006371%	www.egas.sardegna.it

DI DARE ATTO che non sussistono partecipazioni del Comune non consentite dalla legge e che pertanto non è necessario procedere a cessione di quote né sussistono le motivazioni per l'adozione di interventi di razionalizzazione e di alienazione delle quote, in quanto relative a società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e poiché le quote di partecipazione detenute da questo Comune sono assolutamente minime, di molto inferiori all'1%,

DI IMPARTIRE disposizioni al Responsabile del Servizio interessato per la comunicazione dei dati da effettuare attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it> la cui apertura è in corso di definizione.

DI INVIARE copia della presente deliberazione alla sezione competente della Corte dei Conti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.L. gs 267/2000.

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Firmato digitalmente
PINNA CLAUDIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dr. Danilo Saba

Zeddiani, li 19-dic-2022

Dr. Danilo Saba